

Informativa

A tutti i soggetti che intendono svolgere attività ludico, sportive e culturali o eventi e manifestazioni aperti al pubblico circa la disciplina in materia di inquinamento acustico e luminoso e le relative prescrizioni di tutela ambientale applicabili nel territorio dell'Ente Parco.

Al fine di informare l'utenza e promuovere all'interno del territorio del Parco le corrette modalità di gestione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi genere aperti al pubblico, da svolgersi in orari serali o notturni, in spazi all'aperto o in strutture aperte (a titolo esemplificativo manifestazioni musicali o cinematografiche, spettacoli di intrattenimento notturno e discoteche, gare sportive) con il presente avviso si intendono richiamare le principali norme in materia di inquinamento acustico e luminoso che insistono nel territorio del Parco, fornendo le principali indicazioni volte al rispetto di tali norme, nonché alle norme di salvaguardia faunistica ed ambientale che l'Ente Parco deve applicare.

Si sottolinea che il rispetto di tali indicazioni in alcun modo esime il soggetto gestore, organizzatore o titolare a presentare, presso l'Ente Parco o tramite altri Enti preposti (per es. tramite sportelli unici) istanza di autorizzazione o Nulla Osta specifici per l'evento/manifestazione che si intende realizzare; nella forma opportuna e secondo la normativa vigente.

Le seguenti indicazioni, divise per tema, costituiscono la base delle prescrizioni di carattere ambientale che l'Ente Parco adotta nelle autorizzazioni o Nulla Osta, essendo comunque definite in maniera specifica nella valutazione di ogni singola istanza. Infatti, per ragioni di tutela ambientale e della fauna selvatica, l'Ente parco può adottare ulteriori restrizioni alla possibilità di emissione di suoni e luci nelle ore notturne.

1. Fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici:

Gli spettacoli pirotecnici di qualsiasi tipologia ed intensità, per l'elevato disturbo alla fauna selvatica, non sono consentiti in alcun caso.

2. Emissioni sonore:

- Le emissioni sonore devono essere in conformità alla L.R. 03 Agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico, che sulla base della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successivo decreto attuativo (DPCM 14 novembre 1997) delega ai Comuni la classificazione acustica del territorio. I valori delle emissioni/immissioni sonore devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Roma per le aree in "Classe I - Aree particolarmente protette", nella quale ricade il territorio dell'Ente Parco.
- Per ragioni di tutela della fauna selvatica il suono deve in ogni caso essere orientato verso uno spazio individuato e circoscritto e non liberamente diffuso all'esterno dell'area della manifestazione.
- Per minimizzare il disturbo alla fauna selvatica musica ed effetti sonori autorizzabili non possono protrarsi per l'intero arco della nottata, pertanto non possono protrarsi oltre le ore 24:00 nei giorni dal lunedì al giovedì compresi e oltre le ore 01:00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi compresi.

E' necessario allegare alla richiesta di nulla osta una relazione tecnica sull'impatto acustico della manifestazione (in particolare musica ed effetti sonori), approvata da parte dei competenti uffici/autorità, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia.

3. Illuminazione

- L'impianto di illuminazione deve essere realizzato in conformità alle direttive e alla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso (L.R. 13 aprile 2000, n. 23 Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e relativo regolamento R.R. 8/18.04.2005, Regolamento regionale per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso).
- Per ragioni di tutela della fauna selvatica i corpi illuminanti posti all'aperto non devono proiettare la luce verso l'alto; non sono consentiti effetti o illuminazioni diffuse nell'ambiente esterno circostante il luogo dell'evento nonché proiezione verso l'esterno o verso l'alto di fasci luminosi. L'illuminazione può avvenire in maniera circoscritta agli spazi utilizzati, in posizione funzionale all'evento.
- Per minimizzare il disturbo alla fauna selvatica illuminazione diffusa ed effetti luminosi autorizzabili, non possono protrarsi per l'intero arco della nottata e dunque non potranno protrarsi oltre le ore 24:00 nei giorni dal lunedì al giovedì compresi e oltre le ore 01:00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi compresi.

4. Logistica e parcheggio

- Nei terreni agricoli e in quelli non specificamente destinati e attrezzati a parcheggio non possono sostare automezzi. E' consentito il solo transito temporaneo e occasionale strettamente limitato alle operazioni di carico/scarico. Gli automezzi possono parcheggiare esclusivamente nelle aree pubbliche o private deputate a tale scopo, anche stradali, ove previsto. E' cura del richiedente organizzare un idoneo servizio di indicazione, segnalazione, sensibilizzazione verso gli avventori.

5. Gruppi elettrogeni

- Eventuali gruppi elettrogeni, qualora previsti, non potranno essere in alcun modo posizionati sotto la chioma di alberi o in prossimità di abitazioni.